



Ai tutti gli Uffici
del **Comune di Lumezzane**

Prot. 44067/I/01/01
Mis.Obb. n. 3-2014
2014/MCG/ns
Lumezzane, 23 dicembre 2014

Il Segretario
Generale

**Oggetto: MISURE DI ATTUAZIONE DEL PTPC. DICHIARAZIONE
COMPATIBILITÀ COMMISSARI DI GARA. MISURE OBBLIGATORIE -
N. 3/2014**

Nell'ambito delle misure per dare attuazione al Piano triennale di Prevenzione della Corruzione (PTPC) si segnala il disposto dell'art. 35bis del D.Lgs. 165/2001 che ha introdotto il divieto di nominare soggetti che hanno riportato condanne, anche non passate in giudicato, per reati contro la PA (ai sensi del capo I Titolo II, secondo libro del c.p.) quali membri di commissioni di concorso, anche in qualità di segretari, o quali funzionari di uffici preposti alla gestione di risorse finanziarie (etc.), o come membri di commissioni per la scelta del contraente o per la concessione di contributi (etc.).

La previsione normativa integra *ope legis* leggi e regolamenti che disciplinano la formazione di commissioni e la nomina dei relativi segretari.

Pertanto è opportuno che, ogniqualevolta ci si trovi nella condizione di convocare una commissione per l'accesso agli impieghi ovvero per l'affidamento di lavori, forniture e servizi, o per la concessione o l'erogazione di sovvenzioni, contributi, o altri vantaggi economici di qualunque genere, venga acquisita specificata autocertificazione attestante l'assenza di condanne penali.

Si allegano a tal fine due fac-simile da utilizzare prima delle nomine o designazioni, uno relativo alle commissioni di concorso (all.A) e altro relativo alle commissioni di gara (all.B). Per semplicità, si unifica il presente adempimento con quello previsto, per le gare da aggiudicarsi con il sistema dell'offerta economicamente più vantaggiosa, dall'art. 84 del D.Lgs.163/2006.

Si raccomanda a tutti i dipendenti che conferiscono incarichi ovvero presiedono commissioni, la puntuale osservanza di tale prescrizione.

Cordiali saluti



Il Segretario Generale - Resp. Anticorruzione
Maria Concetta Giardina

Art. 35bis D. Lgs. 165/2001

Prevenzione del fenomeno della corruzione nella formazione di commissioni e nelle assegnazioni agli uffici

1. Coloro che sono stati condannati, anche con sentenza non passata in giudicato, per i reati previsti nel capo I del titolo II del libro secondo del codice penale:

a) non possono fare parte, anche con compiti di segreteria, di commissioni per l'accesso o la selezione a pubblici impieghi;

b) non possono essere assegnati, anche con funzioni direttive, agli uffici preposti alla gestione delle risorse finanziarie, all'acquisizione di beni, servizi e forniture, nonché alla concessione o all'erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari o attribuzioni di vantaggi economici a soggetti pubblici e privati;

c) non possono fare parte delle commissioni per la scelta del contraente per l'affidamento di lavori, forniture e servizi, per la concessione o l'erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, nonché per l'attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere.

2. La disposizione prevista al comma 1 integra le leggi e regolamenti che disciplinano la formazione di commissioni e la nomina dei relativi segretari.

CITTÀ DI LUMEZZANE